



Comune di Brugine

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° **43** DEL **16/09/2009**

ORIGINALE

OGGETTO:

L.R. 10 LUGLIO 2009 N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" - ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5^.

L'anno duemilanove, addì sedici del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sala Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI GIUST.	ASSENTI INGIUST.
1	ZANETTI DAVIDE	si	no	
2	CHINELLO GIULIANO	si	no	
3	PUTTI ANDREA	no	si	
4	MILANETTO GIOVANNI BATTISTA	si	no	
5	COGNOLATO LUCA	si	no	
6	CHINELLO MILLO	si	no	
7	ZECCHIN ODDONE	si	no	
8	GIRALDO MICHELE	si	no	
9	COMUNIAN MARIO	si	no	
10	PIVA FABIO	si	no	
11	CARON JHONNY	si	no	
12	CECCONELLO GIORGIO	si	no	
13	SALVAGNIN SILVIA	si	no	
14	MIAZZI MARCO	si	no	
15	CHINELLO MARIA MONICA	si	no	
16	ZATTA SERGIO	si	no	
17	UBERTI EDOARDO	si	no	

Assiste l'Assessore Esterno Baldin Sabrina

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Dr. Calogero Contino**

IL SINDACO **DAVIDE ZANETTI** Assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori **PIVA FABIO, CARON JHONNY, CHINELLO MARIA MONICA** invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Attestato di Pubblicazione

IL MESSO COMUNALE
Pinato Lino



N. _____ Registro delle Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì,



Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Contino

Parei sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere favorevole per la regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Geom. Freddy Sambin

Parere favorevole per la regolarità contabile, il Ragioniere Comunale Non dovuto

Parere reso ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi: nella proposta di deliberazione non si evidenziano vizi di legittimità Il Segretario Comunale Dr. Calogero Contino

OGGETTO: **L.R. 10 LUGLIO 2009 N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA L.R. 12/07/2007 N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE" – ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5^.**

Il Sindaco-Presidente riferisce che:

In data 11 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 dell'8 luglio 2009 (pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 10 luglio 2009) recante "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

Lo scopo della L.R. 14/2009 è quello di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia, oggi in difficoltà a seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e di favorire una sostituzione del patrimonio edilizio datato, e non più rispondente agli standard di benessere e risparmio energetico, tutelando, nel contempo, i beni storici, culturali e paesaggistici.

Gli obiettivi della L.R. 14/2009 vengono perseguiti principalmente attraverso la possibilità di un ampliamento degli edifici esistenti o la demolizione e ricostruzione degli stessi e la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

In particolare la sopraccitata Legge stabilisce:

- all'articolo 9 che, fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, i Comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 devono deliberare, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- all'articolo 7, è previsto inoltre che il contributo di costruzione sia ridotto del 60% nell'ipotesi di edifici o unità immobiliari destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell'avente titolo e consente ai Comuni di stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
- gli ampliamenti possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunale e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, purché le relative istanze siano presentate entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della sopraccitata Legge
- gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, che non riguardino la prima casa di abitazione, non possono iniziare prima che il Comune abbia deliberato ai sensi dell'articolo 9 comma 5;

Il Sindaco dà lettura all'Assemblea della seguente relazione, che integra con alcune precisazioni.

Il sindaco andiamo a recepire oggi quella che oramai è assodato viene chiamata da tutti come "Piano Casa"; legge regionale che, come comuni, abbiamo il compito di recepire, e penso a mio avviso anche di cercare di pubblicizzare e di diffondere il più possibile come strumento in aiuto nel momento difficile di crisi che le nostre attività stanno attraversando.

A tutti i livelli, sia regionali che di associazioni di categoria, ci stanno spingendo per poter dare il più possibile risonanza a questa delibera per dare anche nel più breve tempo possibile le determinazioni in modo che i tecnici possano iniziare a lavorarci in modo che le aziende e le famiglie inizino a trarre i primi benefici da questo tipo di legge. Noi, come gruppo consiliare, abbiamo scelto di adottarla nella sua forma più integrale e di dare quattro punti indicati

nell'allegato che avete potuto vedere. Giusto per fare chiarezza e per circoscrivere quegli ambiti che secondo noi potevano dare adito poi a fraintendimenti e problemi. Quindi non vi do lettura della delibera ma andrei subito ad analizzare l'allegato, che costituisce la determinazione che noi andiamo a fare per il nostro comune sul piano casa. Abbiamo dato al primo punto una definizione di prima casa, di abitazione, visto che non c'è giurisprudenza sulla definizione di prima casa, e abbiamo detto prima casa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale, è da intendersi l'abitazione nella quale il denunciante, all'atto di presentazione della DIA, ha la propria residenza anagrafica e sulla quale è titolare del diritto di proprietà, uso o usufrutto o abitazione. Ai fini dell'applicazione della Legge regionale il conteggio delle volumetrie delle superfici va effettuato utilizzando i parametri riportati nel regolamento edilizio operativo vigente. Il volume e la superficie sui quali si calcolano gli ampliamenti di cui agli articoli 2 - 3 - 4 della legge regionale sono riferiti ai volumi e superfici massime assentibili dal piano degli interventi vigente e sono inoltre sempre consentiti gli ampliamenti funzionali degli edifici esistenti previsti dall'articolo 49 delle vigenti norme tecniche. In materia di distanze dei fabbricati è fatto salvo il rispetto delle norme tecniche operative e del regolamento edilizio. In materia di altezza dei fabbricati si limita l'ampliamento del fabbricato esistente ad un unico ulteriore piano. Qua avevo chiesto fosse fatta una correzione ma è scappata. Abbiamo valutato di togliere la dicitura "in materia di distanze dei fabbricati" ma lasciare solo "in materia di distanze". E' fatto salvo il rispetto delle norme tecniche operative del regolamento edilizio in modo che non ci siano fraintendimenti nel caso di lotto adiacente vuoto. Non vogliamo andare in deroga ai cinque metri onde evitare di creare poi allo scadere dei due anni liti e creare situazioni nelle quali un privato vada a ledere la libertà di un vicino. All'ultimo punto per gli interventi che prevedono l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o ricorso alle energie rinnovabili viene riconosciuto un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima legge ed eventualmente concessi da questo comune. Già la legge del "Piano Casa" permetteva per la prima casa di abitazione lo scomputo degli oneri pari al 60% non diceva nulla sulla seconda casa. Per incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili o tecniche di bioedilizia abbiamo scelto di mettere all'interno anche questo bonus; questo incentivo pari al 20% degli oneri per chi ne facesse uso sulla seconda casa non sulla prima casa di abitazione..

Il Consigliere Miazzi M. in ordine al presente ordine del giorno a questo punto cedo la parola al consigliere Salvagnin S.

Il Consigliere Salvagnin S. buona sera, leggendo questa delibera abbiamo avuto una piccola sorpresa che ci piace e ci fa anche capire che quando si è dall'altra parte non si è amministratori si può benissimo allargare i cordoni della borsa, quando poi si è amministratori si tende invece a restringerli e a capire che ci sono delle norme che forse è meglio rispettare. Vedo che è stato scelto di non andare in deroga alle distanze; si dice distanze dai fabbricati a norma delle norme tecniche operative del regolamento edilizio, e quindi vuol dire fra fabbricati e fra lotti anche non edificati. Quindi fa specie che ci sia stata questa scelta che è positiva; quello che non troviamo positivo è il fatto che si possa innalzare un piano, perché capiamo anche noi che non consentendo la riduzione delle distanze è difficile che venga applicata la norma della legge regionale 14; però è vero anche che il nostro stile era quello che le abitazioni non fossero più condomini ma fossero case di abitazione a due piani. Questo capiamo, ma non riusciamo a dividerlo o continuiamo a non dividerlo. L'altra cosa da dire è che secondo il mio parere è giusto incentivare in questa fase però era giusto anche dire che chi faceva l'operazione e chi otteneva uno sconto del 60% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovesse però incentivare l'uso delle tecniche di bioedilizia e risparmio energetico. Era giusto questo sforzo da parte delle amministrazioni di non incamerare quei soldi e di lasciarli al privato perché facesse questo. Ben venga che l'amministrazione lo abbia capito e l'abbia messo per le seconde case, però forse bisognava incentivare la prima abitazione che è quella di consumo maggiore. Poi faccio una sottolineatura non so se è un refuso o un errore quando si dice che prima casa viene definita come residenza principale anagrafica e sulla quale è titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione; io non mi trovo d'accordo con abitazione perché io posso essere un inquilino affittuario abito quella casa, però non ho diritto per ottenere lo sconto per questo può fare l'ampliamento ma non può ottenere lo sconto prima casa. Ritengo che sia corretta la dicitura di proprietà e quindi individuazione prima casa o abitazione è generico e non giuridico. Ecco detto questo volevo anche mettere in rilievo come

anche qui viene riportato che il bonus del 20% o ,per quanto riguarda l'ampliamento fino al 40% ,per quanto riguarda demolizione e ricostruzione viene qui previsto sommandolo ai 150 metri cubi previsto dell'articolo 49 dalle norme tecniche operative, quindi già previsto dal nostro piano degli interventi. Io credo che fino ad ora non ci siano state richieste quindi mi sto chiedendo se la gente non è in grado di fare quel 150 metri cubi per ogni abitazione aggiungiamo un altro 20% ma non so dove lo costruirà e dove potrà . Quindi mi trova un po' dubbiosa su questo accumulo; poteva essere benissimo non in aggiunta, ma dare la possibilità o l'una o l'altra a scelta a seconda di quella più favorevole per il residente per il proprietario. Proprio per queste piccole cose che ripeto nella sostanza possono essere importanti forse sempre di più dopo anche tutti i fatti che stanno succedendo dai terremoti alle alluvioni forse dovremmo pensare cosa vuol dire cementificare i nostri territori. Quindi non vogliamo non dare la possibilità ai cittadini forse bisognava pensare meglio come strutturare la cosa , ma nello stesso tempo con un occhio di riguardo per il futuro del nostro territorio. Noi quindi ci asteniamo, abbiamo dei forti dubbi su quello che poi avverrà.

Il Consigliere Comunian M. volevo solo dire che le perplessità dell'opposizione sono comprensibili perchè diciamo anche io ho pensato a qualche mostro che può sorgere case che da due piani diventano a tre, però sono interventi costosi quindi non penso che la gente si metta a costruire dissennatamente. Credo che la cosa vada vista più nel senso che qualcuno migliorerà invece la situazione sua e migliorerà anche il contesto delle abitazioni. Io la vedo così perchè non credo che interventi costosi qualcuno si metta a fare qualcosa di strano e credo che questa cosa aiuterà a migliorare anche la qualità delle abitazioni e sia uno strumento utile per rilanciare l'economia. Spero anche che dia via a una mentalità costruttiva utilizzando le energie rinnovabili, la bioedilizia che se prende piede probabilmente caleranno anche i costi perchè adesso i costi sono un po' alti per cui può essere un inizio per creare un indotto per cominciare a costruire in maniera diversa con più attenzione all'ecologia e ai consumi . Naturalmente noi votiamo a favore di questo ordine del giorno.

Il Sindaco poniamo in votazione prima l'emendamento quindi quella modifica in cui diciamo in materia di distanze eliminiamo dei fabbricati visto che teniamo conto delle distanze dei confini, dopo di che votiamo anche l'approvazione. Pongo in votazione l'emendamento per togliere la dicitura "dai fabbricati".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e il dibattito sull'argomento;

DATO ATTO che non si ravvisano particolari motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale che inducano l'Amministrazione a non applicare le disposizioni della L.R. 14/2009, ragion per cui si intende confermare gli incentivi previsti dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 14/2009 e di non avvalersi della facoltà concessa dal comma 2 del medesimo articolo;

RITENUTO inoltre di:

- applicare a tutte le Zone Territoriali Omogenee del territorio comunale, come definite dall'art. 2 del D.M. 1444/1968, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della Legge Regionale per la zona A del Centro Storico, la normativa contenuta negli articoli 2, 3 e 4 con le ulteriori restrizioni e precisazioni contenute nell'allegato **sub A**);
- confermare, ai sensi dell'art. 7 comma 1, la riduzione del 60% del contributo di costruzione nell'ipotesi di edifici o unità immobiliari destinati a prima casa di abitazione del proprietario o dell'avente titolo;
- di applicare alle Denunce di Inizio Attività presentate ai sensi della L.R. n. 14/2009 i diritti di segreteria negli importi vigenti in base a quanto deliberato da questo Comune;

VISTI

- la Legge Regionale n. 14/2009
- la DGRV nr. 2499 del 4.8.2009, "Integrazione delle linee guida di cui all'art.2 della L.R. n.4/2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art.3 della L.R. n.14/2009" e n. 2508 del 4.8.2009, "Applicazione del comma 1 dell'art.5 della L.R. n.14/2009";
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACCERTATA la regolarità del procedimento in ordine al quale non vi sono state contestazioni e/o ricorsi;

ACCERTATA la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di settore, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di legittimità reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

CON VOTI espressi in forma palese, per l'approvazione dell'emendamento per l'eliminazione della dicitura "dei fabbricati, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 11
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	n. 5 (Salvagnin S. – Miazzi M. – Chinello M. – Zatta S. – Uberti E.
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	nessuno

CON VOTI espressi in forma palese, per l'approvazione del presente punto all'ordine del giorno, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 11
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	n. 5 (Salvagnin S. – Miazzi M. – Chinello M. – Zatta S. – Uberti E.
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	nessuno

DELIBERA

- 1) **di applicare** a tutto il territorio comunale la normativa di cui alla L.R. 08/07/2009, nr, 14, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della stessa legge e con gli ulteriori limiti e modalità stabiliti nell'allegato **sub A**);
- 2) **DI RISERVARSI** la possibilità di apportare ulteriori modifiche alla presente deliberazione in relazione a possibili circolari regionali in materia;
- 3) **DI COMUNICARE** alla Giunta Regionale del Veneto l'adozione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni della sopraccitata Legge Regionale;
- 4) **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale si esprima in ordine all'immediata eseguibilità del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese con il seguente esito: **unanimità**

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

Allegato A)

- A) definizione di "Prima casa d'abitazione": ai fini dell'applicazione dell'art. 9 comma 3 della L.R. n.14/2009, per "prima casa di abitazione" è da intendersi l'abitazione nella quale il denunciante, all'atto della presentazione della D.I.A., ha la propria residenza anagrafica, e sulla quale è titolare del diritto di proprietà o uso, o usufrutto o abitazione.
- B) ai fini dell'applicazione della L.R. n.14/2009, il conteggio delle volumetrie e delle superfici va effettuato utilizzando i parametri riportati nel Regolamento Edilizio Operativo vigente.
- C) il volume o la superficie sui quali si calcolano gli ampliamenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n.14/2009, sono riferiti ai volumi o superfici massimi assentibili dal PI vigente. Sono inoltre sempre consentiti gli ampliamenti funzionali degli edifici esistenti previsti dall'art. 49 delle vigenti NTO.
- D) in materia di distanze è fatto salvo il rispetto delle N.T.O. e del R.E. In materia di altezza dei fabbricati si limita l'ampliamento del fabbricato esistente ad un unico ulteriore piano.
- E) per gli interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche costruttive proprie della bioedilizia o il ricorso alle energie rinnovabili viene riconosciuto un incentivo di carattere economico consistente nella riduzione del 20% del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001, non cumulabile con gli ulteriori incentivi riconosciuti dalla medesima legge od eventualmente concessi da questo Comune;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Davide Zanetti



Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Contino

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA CONTROLLO SU RICHIESTA DI CONSIGLIERI

(II° comma, articolo 127 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data _____ ai sensi dell'articolo 127 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Articolo 134 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Si certifica che su questa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del III° comma articolo 134 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000

Lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Calogero Contino



Brugine, _____